



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

Prot. n. 3299
del 14-10-2010

AI RETTORI
DELLE UNIVERSITA'
LORO SEDI

OGGETTO: Convenzione quadro fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unita Convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - Ufficio di Segreteria		
Anno	titolo ☒	Città 4
N.	46388	18/10/2010
UOR	CC	EPN

D2 (Seg. Seg.) MR/DA
D2 (Gsofe) Dott. Fiorini
D2 (Orlani) Dott. Biunno
D2 (M. P. D.) Preside Economia
Pres. Rettorato V. corso

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Assunta Cioffi

Assunta Cioffi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

"CONVENZIONE QUADRO"

**FRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'art. 46 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale

² v. nota n. 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;

- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

CONSIDERATO

- l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
- la necessità di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- la necessità di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea;
- la necessità di correlare il percorso formativo all'attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato;
- la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- la necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- la necessità di garantire la tutela dell'interesse generale connessa all'esercizio dell'attività professionale;
- la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica);

STIPULANO

la seguente "Convenzione Quadro", contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dagli Ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentiranno:

- 1) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 2) di svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
- 3) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 4) di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

Tutti gli accordi siglati tra gli Consigli degli Ordini territoriali e le Università sono applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 1 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che abbiano conseguito la laurea triennale nella classe delle lauree 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 3 novembre 1999, n. 509) -, corrispondente alla classe delle lauree L 18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero nella classe delle lauree 28 - Scienze economiche (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe L 33 - Scienze economiche (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), all'esito di un corso di studi attuato nell'ambito di un accordo tra Ordine territoriale ed Università di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 139/2005, nel quale siano stati acquisiti i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

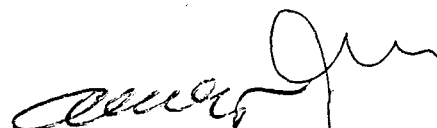
Il percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica)

Possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano conseguito una laurea triennale nella classe delle lauree 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe delle lauree L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), o nella classe delle lauree 28 - Scienze economiche (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe L 33 - Scienze economiche (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui al successivo punto 2;
- 2) risultano iscritti ad uno dei corsi di laurea specialistica della classe 84/S - Scienze economico aziendali - o della classe 64/S - Scienze dell'economia, ovvero ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia - o della classe LM 77 - Scienze economico aziendali - e nel cui ordinamento didattico sia espressamente indicata fra gli obiettivi formativi la qualificazione professionale del "dottore commercialista" purché attuati nell'ambito di un accordo tra Ordine territoriale ed Università di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 139/2005;
- 3) abbiano inserito nel piano di studi del corso di laurea specialistica o magistrale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

Il percorso di studio deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 2 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 1 non siano già stati assolti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo 2, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente convenzione quadro, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 1 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

4) abbiano svolto nel corso del biennio un tirocinio - anche sotto forma di *stages* inclusi nei piani di studio - di durata non inferiore a 1000 ore, presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale e, anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

I Consigli degli Ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso; la verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Art. 3 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea specialistica nella classe 84/S - Scienze economico aziendali - o nella classe 64/S - Scienze dell'economia, ovvero la laurea magistrale nella classe LM 56 - Scienze dell'economia - o della classe LM 77 - Scienze economico aziendali -, all'esito di un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Università che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 - Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

L'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla presente convenzione quadro, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale disciplinati dalla presente convenzione abbiano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Art. 5 – Revisione periodica della convenzione

La presente convenzione quadro verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo ed al fine di implementarne l'applicazione presso gli Ordini e gli Atenei.

Roma, 13 OTT. 2010

Il Direttore Generale
della Direzione Generale per
l'Università, lo Studente e il
Diritto allo Studio

Alvaro Tomas

Il Presidente
del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili

Olivero